INTRODUZIONE

Il mio forte interesse nei confronti del fenomeno mafioso, maturato già prima dell'università e consolidatosi nel corso dei miei studi giuridici, insieme al mio grande sogno di diventare Procuratore Antimafia, hanno influito notevolmente – se non esclusivamente – sulla scelta di dedicare il mio argomento di tesi a questa tematica.

In particolare, con il presente elaborato ho cercato di mettere a fuoco le più recenti problematiche in materia di associazione di stampo mafioso, con specifico riferimento all'elemento strutturale portante del reato de quo, il metodo mafioso, nella sua triplice composizione della forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e condizione di omertà.

Più nel dettaglio, la trattazione si focalizzerà sui motivi che hanno indotto il legislatore a introdurre la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416 bis c.p., _ controversa natura se mista dell'associazione mafiosa, sulla problematica applicativa fattispecie incriminatrice alle CC. dd. delocalizzate e silenti - con l'analisi delle più recenti pronunce giurisprudenziali -, e, infine, sulle questioni controverse in relazione alla fattispecie circostanziale di cui all'articolo 416 bis.1 c.p., la quale si articola in due differenti forme: l'aver agito avvalendosi del metodo mafioso e l'aver commesso un reato con la finalità di agevolare un'associazione mafiosa.

Il presente elaborato si divide, pertanto, in quattro capitoli.

Ho ritenuto doveroso, prima ancora di affrontare le problematiche giuridiche legate all'articolo 416 bis c.p., trattare, seppure sommariamente, la genesi e l'evoluzione dell'articolo in riferimento, oggetto del primo capitolo.

In altri termini, il capitolo iniziale è dedicato al fenomeno criminale mafioso e ai diversi significati che gli vengono attribuiti; inoltre, verranno esposti al lettore i primi tentativi di applicazione del reato di associazione a delinquere semplice – quindi prima dell'introduzione del reato di associazione di stampo mafioso¹ –, ne verrà dimostrata l'inadeguatezza e, successivamente, illustrato il percorso verso una vera e propria legislazione antimafia, che ha trovato il suo epilogo nell'emanazione della Legge Rognoni-La Torre.

Ne verranno, infine, evidenziate le successive modifiche che, sebbene innocue dal punto di vista della struttura della norma, ne hanno modificato sensibilmente il contenuto.

Dopo aver introdotto in termini generali il contesto storico e normativo che ha dato inizio al percorso legislativo, conclusosi con l'introduzione del reato di associazione di stampo mafioso, nel secondo capitolo la trattazione si concentrerà su talune questioni problematiche riferibili al metodo mafioso.

In dettaglio, nei primi paragrafi verrà affrontato il tema inerente alla controversa natura dell'associazione mafiosa; si tratta di associazione di natura pura, analogamente alla fattispecie di cui all'articolo 416 c.p., o di natura mista? E quindi, è sufficiente che il partecipe sfrutti la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo o è necessario che, oltre allo sfruttamento del vincolo, il

¹ L. 13.09.1982, n. 646.

partecipe estrinsechi tale forza d'intimidazione mediante il compimento di atti intimidatori?

successivamente sviscerate Verranno le questioni problematiche afferenti alla condotta mafiosa che più di suscitato interrogativi: la condotta partecipazione. Nello specifico, verranno sottoposti all'attenzione del lettore i tre modelli elaborati dalla giurisprudenza², ognuno dei quali si interroga sugli elementi necessari per integrare la condotta di partecipazione: è sufficiente l'apporto di un contributo causale, seppure minimo, dell'adepto, o è necessario integrare tutti quegli elementi costitutivi elaborati dai giudici nella nota sentenza Graci³, quali, per esempio, l'effettivo ingresso del soggetto all'interno dell'associazione e l'adesione ai vincoli associativi?

Sarà, dunque, analizzata dettagliatamente l'evoluzione giurisprudenziale sul presente tema⁴ e, in particolare, sulla rilevanza – sia sostanziale sia probatoria – del solo rituale di affiliazione, ai fini della configurabilità del reato di associazione mafiosa.

Il terzo capitolo rappresenta il fulcro dell'opera.

Verranno approfonditi i problemi applicativi e di tipo tecnico-interpretativo della norma incriminatrice in ordine all'espansione delle formazioni 'ndranghetiste nelle Regioni del Nord Italia; verrà realizzata un'attenta analisi delle pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia, e i diversi orientamenti propugnati dalla stessa.

² Modello causale, organizzatorio e misto.

³ Cassazione pen., sez. I, 1.09.1994, in Cassazione pen., 1994, pp.
16 ss.

⁴ Dalla sentenza Mannino, fino alla recente pronuncia Modaffari.

Inoltre, verranno illustrate le ragioni per le quali il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha negato, per ben due volte, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, restituendo gli atti alla sezione rimettente, la quale aveva richiesto, in due occasioni⁵, l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale in tema di mafie delocalizzate e mafie silenti.

Tale problematica è stata, inoltre, affrontata nella nota vicenda "Mafia capitale", che potremmo definire alla stregua di un caso esemplare per quel che riguarda l'estensibilità applicativa dell'articolo 416 bis c.p. rispetto alle nuove mafie, ragion per cui ho ritenuto opportuno trattarne i profili giuridici nei paragrafi conclusivi del terzo capitolo.

Infine, l'ultima parte dell'elaborato verrà dedicata al tema della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 c.p. Si tratta di due ipotesi circostanziali, quella del metodo mafioso e dell'agevolazione, introdotte dal legislatore già nel 1991, e trasfuse, con D. Lgs. 01.03.2018, n. 21, all'interno dell'articolo 416 bis.1 c.p.

Dopo aver introdotto gli elementi strutturali di entrambe le fattispecie, l'attenzione verrà focalizzata sulle problematiche applicative e interpretative profilate da giurisprudenza e dottrina.

Dettagliatamente, in relazione all'aggravante del metodo mafioso, dopo aver dato per assodata la sua natura oggettiva, verrà esaminato, tra gli altri, il tema del rapporto tra la fattispecie circostanziale e la sua disposizione "madre", che è l'articolo 416 bis c.p.; quindi, ci si soffermerà diffusamente sulla differenza tra le due fattispecie, nonché

⁵ 2015 e 2019.

sulla eventualità - a mio avviso, azzardata - di applicare l'aggravante del metodo anche all'associato.

La parte conclusiva dell'ultimo capitolo è dedicata alla fattispecie dell'agevolazione mafiosa, la quale, a differenza dell'aggravante del metodo, ha suscitato notevoli problematiche in ragione della sua controversa natura. Verranno accennate le diverse prese di posizione da parte della giurisprudenza, e, infine, verrà analizzata la recente sentenza della Corte di Cassazione⁶ che ha riconosciuto la sua natura soggettiva, ma che, ciononostante, ha ritenuto comunicabile la fattispecie anche ai compartecipi, in netto contrasto con il dettato normativo di cui all'articolo 118 c.p.

L'obiettivo del percorso argomentativo portato avanti lungo tutto il corso della trattazione sarà quello di chiarire fino a che punto la fattispecie incriminatrice in esame possa essere dilatata senza giungere ad inaccettabili frizioni con taluni principi cardine del nostro ordinamento giuridico. A seguire, verranno illustrate alcune proposte interpretative, e, in subordine, una proposta di riforma dell'articolo 416 bis c.p.

.

⁶ Cass. pen., SS. UU., 19.12.2019, n. 8545.

CAPITOLO PRIMO: GENESI ED EVOLUZIONE DELL'ARTICOLO 416 *BIS*

C.P.

1. BREVI CENNI SUL FENOMENO CRIMINALE MAFIOSO

1.1 COS'È LA MAFIA?

Prima di addentrarci in argomenti strettamente giuridici ed analizzare le problematiche che l'articolo 416 bis c.p. ha generato negli ultimi anni, ritengo molto utile e sensato compiere una breve analisi criminologica del fenomeno mafioso, in quanto ogni attività normativa non può prescindere dal fatto criminologico.⁷

Il concetto di "mafia" ha assunto, alle sue origini, svariati significati, anche tra di loro contrapposti: per esempio, nel dialetto toscano il termine "maffia" era equivalente a miseria⁸; nel trapanese, invece, era riferito alle cave di tufo e alle grotte.

Il fenomeno mafioso viene fedelmente rappresentato da un apologo raccontato dal giudice Giovanni Falcone alla giornalista Marcelle Padovani: il c.d. apologo del cretino⁹.

⁸ Cfr. sul tema con G. DE CESARE, *Maffia XXV*, 1975, in www.enciclopediadiritto.it.

⁷ Vedi oltre, par. 4.

⁹ G. FALCONE, PADOVANI M., Cose di cosa nostra, 2017.

Il racconto del giudice Falcone fa riferimento ad un interrogatorio svolto da un suo collega magistrato a Frank Coppola, mafioso di spicco nel panorama criminale americano.

Nel corso dell'interrogatorio, il magistrato, provocandolo, gli chiese cosa fosse per lui la mafia. Frank Coppola ci pensò sù e testualmente rispose: "Signor Giudice, tre magistrati vorrebbero oggi diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo, il secondo gode dell'appoggio dei partiti di governo, il terzo è un cretino, ma proprio lui otterrà il posto. Questa è la mafia..."10.

Le interpretazioni da poter dare alla definizione di mafia fornita da Coppola possono essere numerose, ma partendo dal significato proprio del termine "cretino" possiamo giungere ad un significato univoco del concetto.

Dall'etimologia della parola si ricava un'accezione equivalente a quella di "idiota", ovverosia <u>inetto a</u> partecipare alla cosa pubblica¹¹.

Ma allora perché, secondo i canoni mafiosi, quel posto di procuratore della repubblica spetterebbe proprio ad un cretino?

Le ragioni risiedono negli inconvenienti che la mafia potrebbe incontrare assegnando quel posto sia ad un uomo intelligentissimo, sia ad un personaggio che goda dell'appoggio dei partiti di governo.

Nela prima ipotesi il soggetto intelligentissimo sarebbe un ostacolo insormontabile per la mafia, che richiederebbe l'impiego di risorse ed energie considerevoli per eliminarlo, delegittimarlo o comunque per farlo trasferire.

 $^{^{10}}$ N. DALLA CHIESA, La convergenza, mafia e politica nella seconda repubblica, 2010.

 $^{^{11}}$ Ibidem.

Nella seconda ipotesi - soggetto con appoggio dei partiti di governo - sono pur sempre presenti inconvenienti difficili da scongiurare. Se è onesto, i partiti di governo "dovranno intervenire su di lui con un'opera di persuasione che non potrà superare certi limiti¹²"

Ed è proprio la terza ipotesi ad essere perfetta per la mafia, che non vuole essere ostacolata nella sua attività delittuosa. Infatti, il cretino farà qualsiasi cosa, anche spontaneamente, che vada a vantaggio del sodalizio criminale¹³.

1.2 MAFIA, 'NDRANGHETA E CAMORRA

Le origini del fenomeno criminale mafioso possono essere ricondotte ad una leggenda per la prima volta raccontata da un collaboratore di giustizia, Pasquale Trimboli, di Sinopoli, che in un processo del 1897 spiegò la natura della società della quale aveva preso parte.

La società - mafiosa -, secondo Trimboli, era stata fondata da tre cavalieri, uno spagnolo, uno napoletano e uno palermitano¹⁴.

Questi tre cavalieri, metaforicamente, formavano un albero, la cui composizione veniva ripartita tra i rami e le foglie, rappresentate dagli affiliati, e i fiori, che rappresentavano i giovani d'onore.

¹² *Ibidem*, p. 19. Secondo l'autore, oltre all'ostacolo su esposto, vi è il rischio che proprio i partiti di governo possano essere convinti da tale magistrato a adottare comportamenti più rigorosi o intelligenti nei confronti della mafia.

¹³ Ibidem.

¹⁴ N. GRATTERI, La malapianta, conversazione con Antonio Nicaso, 2009.

Più nel dettaglio, i tre cavalieri, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, nel Seicento fuggirono dalla Spagna per sbarcare a Favignana, nel trapanese, e rimanerci per ben 29 anni: tempo necessario per costituire una società segreta simile alla Garduña, che era una nota associazione fondata a Toledo. 15

Osso rimase in Sicilia e fondò la mafia; Mastrosso, devoto alla madonna, si trasferì in Campania e fondò la camorra; Carcagnosso andò in Calabria e fondò la 'ndrangheta¹⁶.

Tutte e tre le forme di organizzazione criminale hanno caratteristiche indefettibili ai fini della loro qualificazione come "mafiose", e sono quattro:

- 1. l'esercizio della violenza come risoluzione ad ogni forma di conflitto;
- 2. un'ampia rete di dipendenze personali;
- 3. il controllo del territorio
- 4. l'instaurazione di un forte legame con il potere politico 17 .

Ad eccezione, però, delle suddette quattro caratteristiche, ognuna delle tre organizzazioni criminali ha dei tratti peculiari, che cercherò di delineare nel paragrafo seguente.

1.2.1 LA MAFIA

"La mafia? A quel che ne so io, una marca di detersivi" 18;

_

¹⁵ Ibidem.

 $^{^{16}}Ibidem.$

 $^{^{17}\}mathrm{N}.$ DALLA CHIESA, La convergenza, mafia e politica nella seconda repubblica, 2010.

¹⁸ Il cardinale Ernesto Ruffini in BUSCEMI L., signor giudice, mi sento tra l'anguria e il martello, Milano, Mondadori, 1996.

"Mafia? Fatemi pensare... mafia, mafia... no, mai sentita prima. Cos'è? Una nuova offerta Vodafone?¹⁹.

"Mi processano solo perché sono mafioso... ehm... volevo dire: perché sono siciliano"²⁰.

Ho ritenuto utile citare queste frasi per avere contezza di quanto il fenomeno mafioso fosse sottovalutato e soprattutto sconosciuto a molti.

Seppure ad oggi si ha la consapevolezza piena dell'esistenza del fenomeno mafioso, bisogna al contempo riconoscere la difficoltà che tale consapevolezza ha riscontrato per far breccia nelle menti umane e soprattutto ai tempi dei suoi albori.

La mafia siciliana costituisce la mafia per antonomasia: infatti, il vocabolo *mafia* nasce con il fenomeno siciliano e per indicare esclusivamente quel particolare fenomeno²¹.

Quest'ultimo si contraddistingue per tre aspetti originari ed essenziali. Il primo è costituito dall'atteggiamento collettivo verso lo stato: un atteggiamento di ostilità e di indifferenza, che porta i consociati a non invocare l'aiuto dello stato per la risoluzione delle dispute private.²²

Il secondo aspetto è rappresentato dall'accentramento del potere attorno a forze locali ed il patronato ne costituisce la forma tipica di questo tipo di gestione di potere.

Il terzo aspetto invece è il controllo della comunità attraverso meccanismi segreti di bande e famiglie organizzate in "cosche".

-

¹⁹ N. DALLA CHIESA, op. cit., p. 96.

²⁰ M. DELL'UTRI, intervistato da Michele Santoro in *Moby Dick*, 1999.

²¹ E.J. HOBSBAWM, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Torino, 1980.

²² G. TURONE, op. cit.